

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 luglio 2013, in Roma presso l'Hotel Universo via Principe Amedeo 5/B, si è tenuta la riunione avente ad oggetto la situazione occupazionale della società Comifar Distribuzione S.p.A che ha avviato, in data 28 Giugno 2013, una procedura di riduzione di personale, ai sensi degli art. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- La Comifar Distribuzione S.p.A., rappresentata dai Sigg.ri Giorgio Nicolis e Andrea Rossi (d'ora in poi anche "la Società" o "l'Azienda") assistita da Confindustria Roma in persona di Maria Elisabetta Russo;

e

- Le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL, rappresentate rispettivamente dal Sig. Alessio DI LABIO per la FILCAMS-CGIL, Sig. Dario CAMPEOTTO per la FISASCAT-CISL, e Sig. Antonio VARGIU per la UILTUCS-UIL,

(congiuntamente indicati come le Parti)

Premesso che

- a) La Comifar Distribuzione S.p.A., con lettera datata 28 Giugno 2013, ha avviato ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 una procedura di licenziamento collettivo riguardante n. 51 risorse appartenenti agli anzidetti Reparti/Uffici ed Unità Distributive;
- b) Ricevuta la comunicazione, le OO.SS. hanno avanzato, in data 01 Luglio 2013, formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 4, co. 5, della legge n. 223 del 1991;
- c) La Comifar Distribuzione S.p.A. si è dichiarata disponibile al confronto di legge;
- d) Le Parti hanno pertanto avviato l'esame congiunto, ai sensi dell'art. 4, co. 5, L. 223/1991, in data odierna;
- e) Durante l'incontro le Parti hanno affrontato e ulteriormente approfondito le ragioni alla base dell'avvio della procedura, gli aspetti riorganizzativi ed i relativi riflessi sulla occupazione complessiva e sull'impiego della forza lavoro. La Comifar Distribuzione S.p.A., da un lato, ha rilevato la necessità di dimensionare gli organici dell'impresa, rispetto all'attuale situazione di mercato e alle necessità operative, mentre le OO.SS., dall'altro, hanno evidenziato l'esigenza di mantenere il presidio di tutti i territori, esprimendo contrarietà sull'operazione rappresentata dalla Società. Le OO.SS. chiedono di mantenere aperto il tavolo di confronto a livello Nazionale anche dopo il termine della fase della presente procedura al fine di monitorare l'andamento della ristrutturazione in corso;

Tutto quanto sopra premesso
tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. A seguito di specifico confronto in sede sindacale le Parti convergono di ridurre l'esubero da n. 51 (cinquantuno) a n. 29 (ventinove) unità come di seguito indicato:
 - Novate: 7 unità
 - Sede Roma: da 9 a 7 unità
 - Paese (TV): da 5 a 3 unità
 - Perugia (PG): da 5 a 2 unità
 - Casalecchio di Reno (BO): da 5 a 2 unità
 - Teramo (TE) da 5 a 4 unità
 - Misterbianco (CT): da 5 a 2 unità
 - Palermo (PA): da 5 a 1 unità
 - Modugno (BA): da 5 a 1 unità
3. Nel corso dell'odierno incontro le Parti, al fine di attenuare l'impatto sociale dell'anzidetta situazione di esubero, concordano sul seguente percorso:

[Handwritten signature]

3.1 Mobilità interna: per le Unità Distributive, Reparti, Uffici indicati nella procedura, le parti concordano di ricorrere, laddove le esigenze tecnico organizzative e produttive lo consentano, a riduzioni di orario e/o assegnazione a mansioni diverse (art. 4 c.11 L. 223/91) e/o a trasferimenti in altri reparti/uffici o Unità Distributive, che saranno oggetto di approfondimento mediante appositi incontri da svolgersi a livello locale;

3.2 Mobilità: Le parti convengono che il solo criterio della non opposizione alla collocazione in mobilità sostituisce quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della L. 223/91. La Società, sulla base del criterio sopra individuato, procederà pertanto alla collocazione in mobilità, a far data dal 3/7/2013, di un numero massimo di n. 29 (ventinove) lavoratori, con riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda nella lettera di apertura della procedura in oggetto che a tal fine è da intendersi integralmente richiamata, o, comunque con riguardo a figure professionali ritenute dall'Azienda interscambiabili rispetto ai profili eccedenti;

Viene confermato il termine legale dei 120 giorni per la collocazione in mobilità dei lavoratori che decorrerà a far data dal 3/7/2013.

3.3 Incentivazioni all'esodo: Le parti concordano che per le Unità Distributive, Reparti/Uffici coinvolti dalla presente procedura di mobilità gli incentivi all'esodo di seguito indicati saranno corrisposti unicamente al personale che manifesterà la propria volontà di non opposizione al licenziamento e che sottoscriverà un verbale di conciliazione ai sensi della legge n. 533/1973 e successive modifiche, nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, al diritto di precedenza di cui all'art. 15, co. 6, L. 264/1949, così come modificato dal D.lgs. 297/2002, nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro.

Pertanto i lavoratori posti in mobilità che sottoscriveranno la transazione di cui al punto precedente l'Azienda erogherà un importo lordo definito dal seguente schema:

Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a restare iscritti nelle liste di mobilità per un massimo di 12 (dodici) mesi verrà riconosciuto un importo lordo "una tantum" di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) più una ulteriore somma lorda "una tantum" pari ad € 360,00 (trecentosessanta/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata;

Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a restare iscritti nelle liste di mobilità superiore ai 12 (dodici) mesi: un importo lordo "una tantum" di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) più un ulteriore somma lorda composta da: "una tantum" pari ad € 360,00 (trecentosessanta/00) mensili per i primi 12 mesi di mobilità indennizzata e ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata successivo al dodicesimo mese.

Le parti si danno atto che dall'importo complessivo, così come sopra determinato verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) lordi a titolo transattivo novativo
- Il restante importo sarà concesso una tantum come incentivo all'esodo. In considerazione del titolo per il quale detto importo sarà erogato (incentivazione all'esodo) lo stesso verrà assoggettato alle sole ritenute erariali e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le suddette indennità vanno riproporzionate per il personale Part-Time in base alla percentuale di riduzione orario contrattuale.


3.4 Outplacement: Le Parti, inoltre al fine di agevolare il ricollocamento occupazionale dei lavoratori in esubero, concordano che la Società metterà a disposizione, dei lavoratori che saranno collocati in mobilità, un apposito servizio di "outplacement collettivo" con

conseguente intervento di una o più società specializzate in tale servizio; i lavoratori interessati a beneficiare di tale servizio dovranno manifestare alla Società tale loro interesse tramite relativa dichiarazione scritta da presentare entro il 30/09/2013.

4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno, infine, atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comifat Distribuzione S.p.A.




Confcommercio Roma



Filcams - CGIL Nazionale



Fisascat - CISL Nazionale



Uiltucs - UIL Nazionale

